

Codice A1618A

D.D. 28 aprile 2026, n. 286

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in difformità all'autorizzazione omissis per interventi di modificazione/ trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra, finalizzati all'impianto di un vigneto ed il recupero di una scarpata e pista di accesso al fondo omissis.



ATTO DD 286/A1618A/2026

DEL 28/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE,

ENERGIA

E

TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in difformità all'autorizzazione *omissis* per interventi di modificazione/ trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra, finalizzati all'impianto di un vigneto ed il recupero di una scarpata e pista di accesso al fondo *omissis*

1. PREMESSO CHE:

- *omissis*

- in data 17/12/2025 (ns. prot. n. 00194512 del 17/12/2025), *omissis*, per il tramite del SUAP del Comune di Neive, dal Sig. *omissisomissisomissis*, relativa all'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati all'impianto di un vigneto ed il recupero di una scarpata e pista di accesso al fondo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Neive (CN) (Località Langairolo), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Neive, Fg. n. 4, mappali 128, 746, 787, 525, 754 e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 11.033 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a circa 4.900 mc;

2. VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza di sanatoria a firma di tecnici abilitati, di seguito indicati e in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > Relazione tecnico - descrittiva
- > Relazione geologica - sanatoria
- > Elaborati tecnici
- > Documentazione fotografica

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00196545 del 19/12/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del

10/12/2021;

4. VISTE le integrazioni pervenute in data 19/12/2025 (ns. prot. n. 00197772 del 22/12/2025) inerenti l'assolvimento del pagamento dei diritti di istruttoria;

5. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di *Cuneo* – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 26/02/2026 (ns. prot. n. 00010091), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A), che ribadisce ed integra prescrizioni già espresse nel precedente parere, pervenuto in data 08/04/2025 (ns. prot. n. 00056589), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato B);

7. CONSIDERATE inoltre:

- la nota di richiesta di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 (prot. 00037192 del 09/03/2026), inoltrata al SUAP a seguito di parere favorevole con prescrizioni, formulato dal Settore A1816B - Tecnico regionale - Cuneo di questa Regione con nota pervenuta il 26/02/2026 (ns. prot. n. 00010091);

- la successiva documentazione che recepisce le prescrizioni contenute nel parere geologico di cui sopra, pervenuta in data 24/04/2026 (prot. 00064311) comprensiva di relazione tecnico – illustrativa e TAV. 6 integrative;

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- *omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis*;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Neive, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e i succitati pareri geologici del competente Settore Tecnico Regionale (Allegati A e B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Al riguardo si richiamano le prescrizioni riportate ai punti 1 - 2 - 3 - 4, di cui al parere rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 26/02/2026 (ns. prot. n. 00010091), recepite con la documentazione integrativa di cui al prot. 00064311 del 27/04/2026:

“... 1. la scarpata oggetto di “sanatoria” dovrà essere oggetto di un pronto recupero ambientale –

vegetazionale, tramite la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone con alta capacità di radicamento (con la finalità di stabilizzare e difendere dall'erosione le superfici di scopertura), nonché completato l'intervento con un apposito inerbimento;

2. lo scarico finale delle acque nella canaletta – fosso esistente dell'intervento a vigneto dovrà essere protetto da un'apposita soglia in massi in grado di dissipare le acque ed un rivestimento della sponda opposta (per evitarne l'erosione ed il cedimento);

3. l'area boscata a valle dell'edificio esistente ed in dissesto dovrà essere esclusa dall'trasformazione d'uso del suolo, sul mappale 787 e 746 parte, per la zona maggiormente acclive, dove nelle tavole di progetto sono previste operazioni di riporto. Dovrà essere mantenuto boscato il "coronamento vegetativo" previsto nella tav. 5 integrativa di progetto (Marzo 2025), esteso all'intera scarpata ipotizzata in riporto, nella sez. G-G. Di conseguenza dovranno essere mantenute le essenze arboree ed arbustive autoctone con maggiore capacità di radicamento e stabilizzazione del versante (evitando operazioni vietate dalla normativa vigente, come il taglio a raso), eventualmente integrando con essenze autoctone adatte alla difesa del suolo;

4. il ramo di drenaggio previsto in tale zona di conseguenza dovrà essere spostato maggiormente a valle nella zona del "gradino" morfologico evidenziato nel rilievo di progetto..."

B. DI AUTORIZZARE *omissis* ex L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis* ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati all'impianto di un vigneto ed il recupero di una scarpata e pista di accesso al fondo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Neive (CN) - Località Langairolo e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 11.033 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a circa 4.900 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Neive, Fg. n. 4, mappali 128, 746, 787, 525, 754.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri del Settore Tecnico Regionale di Cuneo di cui all'Allegato A pervenuto il 26/02/2026 (ns. prot. n. 00030610) e Allegato B pervenuto il 08/04/2025 (ns. prot. n. 00056589), entrambi annessi al presente provvedimento, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali, queste ultime prevalenti in caso di incoerenza rispetto agli aspetti rappresentati nella documentazione di progetto;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **36 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione della ripresa dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità;

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Neive per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90;

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

H. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la

modifica trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

I. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo